

**COMUNE DI BELGIRATE**

**Provincia del Verbano Cusio Ossola**

**UFFICIO TECNICO  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO  
DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI  
ESTERNI  
DI IMPORTO INFERIORE AI  
100.000,00 EURO  
PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI  
PUBBLICI**

APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 20/02/2009

# **REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI DI IMPORTO INFERIORE AI 100.000,00 EURO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI**

## **Art. 1 OGGETTO**

Con il presente regolamento si disciplinano le procedure che, nel rispetto del combinato disposto dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, modificato ed integrato dal D.Lgs. 113/2007 e dell’art. 62, comma 1, del D.P.R. 554/99, nonché dei contenuti della determinazione n. 4/2007 del 29/03/2007 dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP., dovranno essere rispettate dall’ufficio tecnico del Comune di Belgirate, nell’affidamento di incarichi professionali il cui importo stimato risulta inferiore ai 100.000,00 euro per la realizzazione di lavori pubblici.

## **Art. 2 CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO**

Quando sussistono le condizioni previste dall’art. 90, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, modificato ed integrato dal D.Lgs. 113/2007 è possibile ricorrere all’affidamento esterno di servizi, di cui al successivo art. 3, ai soggetti di cui all’art. 90, comma 1 lett. d)e)f) e g) della legge medesima e precisamente:

- liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- società di professionisti di cui all’art. 90, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006, modificato ed integrato dal D.Lgs. 113/2007;
- società di ingegneria;
- raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), e f) del D.Lgs. 163/2006, modificato ed integrato dal D.Lgs. 113/2007, ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37 del predetto decreto, in quanto compatibili.

La sussistenza dei presupposti di ammissibilità al ricorso a professionisti esterni dovrà essere certificata dal Responsabile unico del procedimento (art.8, comma 1,lett. d) del D.P.R. n. 554/99).

La certificazione del R.U.P. dovrà essere allegata e citata integralmente nella determinazione del responsabile del servizio con la quale si autorizza l’incarico professionale.

A cura del Responsabile unico del procedimento deve essere redatta la relazione sintetica per il verificarsi dell’evento di cui alla lettera d) del Comunicato del Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (pubblicato sulla G.U. n.146 del 24/06/2002) e trasmesso all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

## **Art. 3 PRESTAZIONI AFFIDABILI**

I servizi oggetto di affidamento, alle condizioni di cui al precedente art.2, sono quelli previsti dall’art. 50 del Regolamento Generale dei LL.PP. (D.P.R. n. 554/99) e precisamente:

1. incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
2. redazione studi di fattibilità;
3. redazione calcoli statici;
4. incarichi di direzione lavori e connesse attività di collaborazione;
5. incarichi per la sicurezza dei cantieri (responsabilità dei lavori, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione);
6. incarichi di assistenza di cantiere;
7. incarichi di collaudo di LL.PP.;
8. incarichi geologici e geognostici;
9. analisi chimiche, batteriologiche;
10. indagini agronomiche e forestali;
11. consulenze naturalistiche, artistiche, storiche;
12. altri incarichi di supporto tecnico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di LL.PP.

#### **Art. 4**

#### **DETERMINAZIONE DEI COMPENSI E MODALITA' DI AFFIDAMENTO**

A) Affidamento di incarichi superiori a € 20.000,00 fino a 100.000,00:

- sono affidati dalla stazione appaltante, nella persona del R.U.P., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando di gara, previa selezione di almeno cinque (5) operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei.
- L'incarico è affidato all'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, determinate sulla base del criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il compenso è determinato dal R.U.P. secondo i disposti del D.M. 4 aprile 2001 con applicazione della Legge 155/1989, che costituisce elemento a base di gara.

B) Affidamento di incarichi di importo inferiore a € 20.000,00:

- procedendo alla scelta del tecnico mediante affidamento diretto da parte del R.U.P., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando di gara, previa selezione di almeno tre (3) operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei. Il ribasso sull'importo della prestazione, stimata ai sensi del citato decreto del Ministero della Giustizia del 4 aprile 2001, viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa.

In ogni caso, il R.U.P. con provvedimento motivato ed insindacabile, potrà procedere all'affidamento degli incarichi a soggetto che ha già in corso incarichi relativi anche ad una sola delle fasi preliminari di progettazione dell'opera pubblica.

#### **Art. 5**

#### **FORME DI PUBBLICITA' DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI**

La pubblicità relativa all'avvenuto affidamento dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data di adozione dell'atto di incarico ai sensi dell'art.62 del Regolamento D.P.R. n. 554/99.

Le forme di pubblicità saranno espletate sull'Albo Pretorio del Comune, per almeno 15 giorni.

**Art. 6**  
**MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI**

L'affidamento dei servizi verrà attribuito con determinazione del responsabile del servizio nel rispetto e secondo le procedure previste al precedente art.4.

**Art. 7**  
**CONVENZIONI DI INCARICO**

Per tutti i predetti incarichi si procederà alla stipula della convenzione di incarico che preveda le seguenti condizioni di contratto, da determinare di volta in volta in rapporto alla specifica prestazione, a discrezione del responsabile del Servizio:

- specificazione di dettaglio dell'oggetto della prestazione (con riferimento al documento preliminare alla progettazione);
- corrispettivo come determinato a seguito delle procedure di gara e del precedente art. 4;
- previsione delle garanzie assicurative previste dalle normative vigenti;
- previsione di idonee penali in rapporto alla natura e all'entità dell'incarico per inadempimenti e/o ritardi;
- previsione di clausole risolutive espresse;
- obbligo del rispetto delle norme, regolamenti e contratti collettivi nazionali e locali;
- clausole riferite alla specificità della prestazione.

Per incarichi di importo inferiore a € 5.000,00 si potrà, in alternativa, procedere all'affidamento del servizio con una lettera di incarico sottoscritta per accettazione dal professionista incaricato. Tale lettera d'incarico dovrà contenere, in linea di massima, gli elementi contrattuali sopra indicati.